



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE
DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20
MAGGIO 2015

Art. 12 (Atto di Ginevra)

dal rischio di acquisizione di un carattere generico

Fatte salve le disposizioni del presente atto, non si puo' ritenere che le denominazioni di origine registrate e le indicazioni geografiche registrate siano divenute generiche (2) in una parte contraente.

(2) (Dichiarazione concordata in merito all'articolo 12: ai fini del presente atto, si intende che l'articolo 12 lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del presente atto concernenti l'utilizzo anteriore poiche', prima della registrazione internazionale, la denominazione o l'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono gia' essere generiche, interamente o in parte, in una parte contraente diversa dalla parte contraente di origine, per esempio perche' la denominazione o l'indicazione, o una loro parte, e' identica a un termine abituale usato nel linguaggio corrente come nome comune di un prodotto o servizio nella parte contraente in questione o e' identica al nome abituale di una varieta' di uva in quella parte contraente.)

Versione in vigore dal 5 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

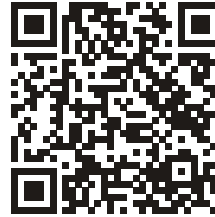
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Estremi	Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it